

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE

Il giorno 30 agosto 2010, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal presidente Claudio Miotto, dal presidente regionale di categoria Sig. Rinaldo Pellizzari, con l'assistenza del segretario regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FISTEL - CISL** rappresentata dal sig Danilo Bosco;

la **SLC - CGIL** rappresentata dai sigg.ri . Franco Baggioli e Loris Brugnera;


la **UILCOM- UIL** rappresentata dal sig. Enrico De Giuli;

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro.

Premessa:

- Vista la stipula dell'accordo interconfederale che ha dettato le nuove regole del sistema contrattuale dell'artigianato.
- Considerata la sigla del contratto nazionale avvenuta il 28 marzo 2007.
- Considerato che l'applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della normativa attualmente in vigore (L.247/07 e L. 122/10) che prevede specifica autorizzazione da parte dell'INPS
- Tenuto conto che l'efficacia economica dell'integrativo del 25 agosto 2009 si concluderà in data 31 agosto 2010 ed e' volontà delle parti continuare a mantenere un sistema basato sui premi di produttività del settore attraverso l'applicazione delle specifiche normative e di non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti.

Le parti hanno convenuto quanto segue:



① PROROGA DELL'EFFICACIA

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 25 agosto 2009 per il settore comunicazione artigiano fino a tutto il 31 agosto 2011, eccezion fatta delle clausole in tema di EET.-

② ISTITUZIONE DELL'EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato a decorrere dal **1° febbraio 2011 e sino al 31 agosto 2011**.

Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto e differito derivante da legge o da contratto ed ha le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e successive proroghe, modificazioni ed ai relativi decreti applicativi, collegato all'andamento produttivo del settore comunicazione artigiano, relativamente al periodo di riferimento **maggio 2010 – novembre 2010** e nelle misure mensili/orarie sottoindicate in Euro:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° febbraio 2011 al 31 agosto 2011	Quota EET oraria dal 1° febbraio 2011 al 31 agosto 2011
1 A	43,22	0,24983
1 B	36,72	0,21225
2	33,03	0,19092
3	29,69	0,17162
4	26,00	0,15029
5 Bis	21,96	0,12694
5	20,03	0,11578
6	17,57	0,10156

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo (fonte Ebav):

- numero di imprese non inferiore del 7% rispetto al numero di imprese del periodo precedente (maggio 2009 – novembre 2009) a quello di riferimento (maggio 2010 – novembre 2010);
- numero lavoratori non inferiore al 7 % rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente (maggio 2009 – novembre 2009) a quello di riferimento (maggio 2010 – novembre 2010);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 60 ore per dipendente nel periodo di riferimento (maggio 2010 – novembre 2010).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento (maggio 2010 – novembre 2010) abbiano effettuato più di 100 ore medie di sospensione con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;
- al 31 dicembre 2010 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2009;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verificano congiuntamente le due fattispecie sopraindicate

L'EET viene erogato **dal 1° febbraio 2011 al 31 agosto 2011**, per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore comunicazione artigiano nel periodo di riferimento (maggio 2010 – novembre 2010) con le seguenti specifiche:

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l' EET, nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio del livello 5°Bis (per il 1° gruppo ed il gruppo per assunti con età superiore a 24 anni) o di 5° livello (per il 2° / 3° gruppo - impiegati) a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR.

③ PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2010 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 5 (cinque) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di SETTEMBRE '10, OTTOBRE '10, NOVEMBRE '10, DICEMBRE '10 e GENNAIO 2011.-

L'importo complessivo del premio è il seguente

Y. Mont

MS.

898

h

J

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
1 A	172,88	34,5760
1 B	146,88	29,3760
2	132,12	26,4240
3	118,76	23,7520
4	104,00	20,8000
5 Bis	87,84	17,5680
5	80,12	16,0240
6	70,28	14,0560

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di: a) € 61,49= lordi per il 1° gruppo ed il gruppo per assunti con età superiore a 24 anni; b) di € 56,07= lordi per il 2° e 3° gruppo- gruppo impiegati, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 5 (cinque) rate mensili di pari importo di: a) € 12,29 = lordi mensili per il 1° gruppo ed il gruppo per assunti con età superiore a 24 anni; b) di € 11,21 lordi mensili per il 2° e 3° gruppo- gruppo impiegati, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di SETTEMBRE '10, OTTOBRE '10, NOVEMBRE '10, DICEMBRE '10 e GENNAIO 2011.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione (diretta e/o differita) all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 31 gennaio 2011, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

CONFARTIGIANATO del Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

Cerl comunicazione agosto 2010

FISTEL Cisl del Veneto

SLC - Cgil del Veneto

UILCOM Uil del Veneto